

Atto del Dirigente

DETERMINAZIONE n. 134 del 19 dicembre 2014

Proposta:

DET/2014/134

Struttura proponente:

AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA
REGOLAZIONE

Oggetto:

PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL SUPPORTO ECONOMICO
FINANZIARIO NELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER IL
TERRITORIO PROVINCIALE DI RAVENNA E DI PARMA E/O
EVENTUALI SUB BACINI AFFERENTI AGLI STESSI
TERRITORI PROVINCIALI – SOCIETA' MENORIFIUTI SRL

Luogo di adozione:

BOLOGNA

data sottoscrizione: 19 dicembre 2014

data esecutività: 19 dicembre 2014

IL DIRETTORE

Ing. Vito Belladonna



IL DIRETTORE

Premesso che:

- la legge Regione Emilia Romagna 23 dicembre 2011, n. 23 detta le norme relative alla regolazione del Servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- la sopracitata legge regionale costituisce l' "Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti" (di seguito denominata "Agenzia"), che esercita le proprie funzioni per l'intero ambito territoriale regionale;
- l'Agenzia è istituita a far data dal 1° gennaio 2012 e dalla medesima data subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi delle forme di cooperazione di cui all'articolo 30 legge Regione Emilia Romagna 30 giugno 2008, n. 10 le quali, sempre dalla medesima data, risultano soppresse;

richiamata la determinazione n. 74 del 14 luglio 2014 con cui è stata attivata la procedura in economia, ai sensi dell'art 125 c 11 del D.lgs 163/2006 e dell'art. 14 e Allegato A let z) del Regolamento per la disciplina dei contratti e degli acquisti in economia approvato con delibera del Consiglio d'Ambito n. 32 del 28 aprile 2014, tesa all'affidamento di un servizio di supporto tecnico ed economico finanziario nelle procedure di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il territorio provinciale di Ravenna e di Parma e di stabilire che l'affidamento avverrà con "cittimo fiduciario" previa procedura negoziata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006 tra i professionisti individuati a seguito di specifico avviso di indagine di mercato;

evidenziato che con la determinazione 74/2014 succitata è stato altresì nominato Responsabile del Procedimento di cui all'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, ai sensi della Legge 241/1990, il Dr. Stefano Miglioli dell'Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione;

precisato che:

- sono stati invitati a presentare l'offerta le seguenti ditte che hanno presentato la propria candidatura in risposta all'indagine di mercato:
 - Agenia srl, con sede legale in Piazzale Eugenio Morelli, 46 - 00151 Roma (prot. AT/2014/4136 del 08.09.2014);
 - Menorifiuti s.r.l. con sede in Piazza Garibaldi 26 - 40053 Bazzano, BO (prot. AT/2014/4139 del 08.09.2014);
- Sono state altresì invitate a presentare l'offerta, come espressamente previsto nell'indagine di mercato nel caso in cui fossero pervenute meno di 5 richieste di invito, anche le seguenti ditte, specializzate nel settore ed individuate dal responsabile del procedimento:
 - Areascoa s.r.l. via Calzavecchio n. 23 - Casalecchio di Reno (BO) (prot. AT/2014/0004137 del 08.09.2014);
 - Ernst&Young s.r.l. Sede di Bologna, Via D'Azeglio 34 - 40123 Bologna (prot. AT/2014/0004138 del 08.09.2014);
 - Nera Economic Consulting s.r.l. Via Basento 37 - 00198 Roma (prot. AT/2014/0004140 del 08.09.2014);
 - Ref Ricerche s.r.l. Via Saffi n.12 - 20123 Milano (prot. AT/2014/0004141 del 08.09.2014);

dato atto che, nei termini previsti dal bando (ore 12 del giorno 22 settembre 2014), risultano pervenute le offerte delle Società: Agenzia s.r.l, Menorifiuti s.r.l. e di una associazione temporanea di impresa da costituirsi con capogruppo Ref Ricerche s.r.l e la partecipazione di Nera Economic consulting s.r.l.;

visto il verbale della commissione aggiudicatrice di gara, nominata con determinazione n. 93 del 23 settembre 2014, depositato agli atti, dal quale risulta che n. 3 operatori economici hanno presentato offerta e sono stati ammessi;

rilevato che sulla base dei punteggi assegnati alle offerte tecniche ed economiche da parte della commissione giudicatrice la Società Menorifiuti s.r.l. con sede in Piazza Garibaldi 26 - 40053 Bazzano, BO risulta aggiudicataria provvisoria delle attività in oggetto il concorrente MENORIFIUTI S.r.l., prima in graduatoria, per aver conseguito un punteggio complessivo pari a punti 91, corrispondente ad una offerta economica pari ad € 63.665,00 al netto di IVA;

richiamate:

- la richiesta della stazione appaltante di produzione giustificazioni di cui all'art. 86 comma 3 del D.lgs 163/2006 rispetto all'offerta presentata dalla Società Menorifiuti s.r.l. effettuata con nota di prot. AT/2014/6194;
- la relazione giustificativa della propria offerta presentata dalla società Menorifiuti s.r.l. in relazione alla richiesta di cui sopra, acquisita agli atti dell'Agenzia con protocollo AT/2014/6603;
- la relazione del responsabile del procedimento in relazione alle giustificazioni di cui all'art. 86 comma 3 del D.lgs 163/2006 prodotte dalla società Menorifiuti s.r.l.

richiamate, altresì:

- la nota acquisita a protocollo dell'Agenzia AT/2014/6223 del 7.10.2014 con cui la società Agenzia s.r.l ha presentato richiesta di accesso agli atti della procedura di cui all'oggetto;
- la nota dell'Agenzia AT/2014/6584 del 13.10.2014 con cui il responsabile del procedimento differisce ai sensi dell'art. 13 comma 2 lett. c) del Dlgs 163/2006 l'accesso fino al momento dell'approvazione dell'aggiudicazione;

ritenuto di approvare, ai sensi dell'art. 11, comma 5, e dell'art. 12, comma 1, del d.lgs. 163/2006, le relative risultanze così come disposte dalla competente Commissione giudicatrice e conseguentemente provvedere all'aggiudicazione definitiva nei confronti della suddetta impresa prima in graduatoria, alle condizioni previste nei documenti di gara e nell'offerta dell'impresa, valutando l'offerta stessa congrua e conveniente per l'Agenzia;

verificato che al momento di adozione del presente atto, in riferimento allo specifico servizio da acquisire non risulta attiva alcuna convenzione e/o accordo quadro CONSIP/INTERCENT-ER (agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici) contenente la specifica tipologia di beni/servizi oggetto della presente determinazione;

visto l'art. 2 del d.l. 25/09/2002 n. 210 convertito con l. 22.11.2002 n. 266, in base al quale "le Imprese che risultano affidatarie di appalto pubblico sono tenute a documentare la regolarità contributiva a pena di revoca dell'affidamento e l'art. 16 bis comma 10 del d.l. 29/11/2008, n. 185 convertito con l. 28/01/2009, n. 2 il quale stabilisce che "le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità

contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge”;

dato atto che è in corso la verifica dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del d.lgs. 163/2006, mentre risulta agli atti la documentazione a comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale ed economico e finanziaria, ai sensi degli artt. 41 e 42 del codice citato;

considerata la necessità ed urgenza di procedere tempestivamente alla esecuzione delle prestazioni al fine di non arrecare grave danno all’interesse pubblico perseguito dalla realizzazione delle stesse, sotto riserva di legge (in via d’urgenza ex art. 11 comma 9 del d.lgs. 163/2006) e dichiarare pertanto il presente affidamento immediatamente efficace;

dato atto che qualora in esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e alla verifica dell’assenza di altre cause ostative come l’insorgere di una o più delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del d.lgs. 163/2006 o di altre cause ostative previste nei documenti di gara, successivamente al presente provvedimento di aggiudicazione definitiva, risultanti da altri riscontri effettuati dalla stazione appaltante, si procederà alla revoca del presente affidamento ed alla risoluzione del relativo contratto;

visto l’art. 183, comma 9 del T.U. n. 267/2000 ordinamento degli EE.LL.;

dato atto che, come disposto dall’art. 151, comma 4 del d.lgs. 267/2000, la presente determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente competente;

dato atto inoltre che:

- in sede di indizione di gara, con determinazione n. 74/2014, era stato assunto un impegno pari a _€ 107.848,00 comprensivo di IVA come da prospetto economico degli oneri complessivi per l’acquisizione dei servizi come segue:
 - € 80.886,00 all’intervento 1 01 02 03 “Prestazioni di servizi”, cap. 103052/00 Prestazioni di servizio a supporto dell’Agenzia del bilancio di previsione 2014 che reca la necessaria disponibilità;
 - € 26.962,00 all’intervento 1 01 02 03 “Prestazioni di servizi”, cap. 103052/00 Prestazioni di servizio a supporto dell’Agenzia del bilancio di previsione 2015 che reca la necessaria disponibilità;
- a seguito della procedura di affidamento, la prestazione è stata aggiudicata per € 63.665,00 oltre a IVA pari a € 14.006,30, per complessivi € 77.671,3;

ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

visto il vigente Regolamento di contabilità e il bilancio di previsione 2014 approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 39/2013;

D E T E R M I N A

1. di approvare, per i motivi di cui in premessa ed ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 163/06, i verbali di gara relativi alla procedura di cui all'oggetto, la graduatoria finale e l'aggiudicazione provvisoria disposta dalla preposta Commissione Giudicatrice, dando atto che gli originali dei verbali di gara, debitamente sottoscritti in forma cartacea dai componenti la commissione giudicatrice sono conservati agli atti;
2. di provvedere all'aggiudicazione definitiva del contratto in oggetto alla Società Menorifiuti s.r.l. con sede in Piazza Garibaldi 26 - 40053 Bazzano, BO C.F. - partita Iva n. 02516161201, per il corrispettivo di € 63.665,00 al netto di imposte, alle condizioni previste nel disciplinare tecnico e secondo i contenuti e con le modalità di cui allo schema contrattuale allegato al presente atto quale parte integrante, precisando che le attività avranno decorrenza dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione di cui all'art 304 del DPR 207/2010;
3. di dare atto che la spesa pari a € 63.665,00 oltre IVA pari a € 14.006,30, per complessivi € 77.671,3 trova copertura:
 - per € 54.369,91, corrispondente al 70% dell'importo totale sulla base della tempistica dei pagamenti specificata nello schema contrattuale allegato, all'impegno 104/1/2014 già assunto con determinazione 73 del 14/07/2014 all'intervento 01 01 02 03 "Prestazioni di servizio", capitolo n. 103052/00 "Prestazioni di servizio a supporto dell'Agenzia",
 - per € 23.301,39 troverà copertura all'intervento 1 01 02 03 "Prestazioni di servizi", cap. 103052/00 "Prestazioni di servizio a supporto dell'Agenzia" del bilancio di previsione 2015;
4. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti conseguenti.

Il Direttore

Ing. Vito Belladonna



Spett.le Menorifiuti s.r.l.
Piazza Garibaldi 26
40053 Bazzano
Bologna

Oggetto: Contratto di prestazione di servizi

Il sottoscritto Ing. Vito Belladonna Direttore dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - ATERSIR, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 64, competente alla stipula del presente contratto in nome e per conto di ATERSIR (C.F. 91342750378), manifesta l'intenzione di avvalersi della collaborazione della Vostra Società secondo i principi, i termini e le condizioni di seguito descritti.

Art. 1 -Oggetto della fornitura.

Il presente documento disciplina le condizioni contrattuali relative alla prestazione di servizi per il supporto tecnico ed economico-finanziario nelle procedure di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il territorio provinciale di Ravenna e di Parma e/o eventuali sub bacini afferenti agli stessi territori provinciali. L'attività si inserisce nell'ambito del L'attività si inserisce nell'ambito del PROGRAMMA n. 2 "Funzioni nel campo della tutela ambientale: regolazione del servizio idrico integrato e del servizio rifiuti", PROGETTO n. 1 "Regolazione dei servizi pubblici ambientali e Pianificazioni di Ambito".

La prestazione consiste in particolare nelle seguenti attività che il soggetto affidatario dovrà espletare per ognuno dei due territori interessati dalle procedure di affidamento.

FASE 1: ELABORAZIONE DOCUMENTI PRELIMINARI

1. Assistenza all'individuazione dei beni strumentali al servizio, ad oggi utilizzati dai gestori operanti nei bacini d'interesse, oggetto di trasferimento:
 - a. Impianti e altre dotazioni patrimoniali (quali a titolo esemplificativo: capannoni, rimesse, uffici territoriali, ecc);
 - b. Mezzi, contenitori ed attrezzature;
 - c. Centri logistici di struttura ed altre dotazioni patrimoniali;
2. Assistenza alla valutazione dei beni strumentali al servizio, oggetto di trasferimento con determinazione dell'eventuale valore di indennizzo al gestore uscente o in alternativa, alla determinazione al gestore uscente del "costo d'uso" degli impianti;
3. Assistenza alla redazione dei contratti e convenzioni relative al trasferimento e/o utilizzo e/o gestione dei beni di cui ai punti 1 e 2;
4. Elaborazione della documentazione necessaria all'espletamento della procedura per l'affidamento del servizio, comprensiva, in via esemplificativa, di:
 - a. Capitolato speciale d'appalto;
 - b. Verifica degli importi a base di gara;
 - c. Criteri di valutazione;
 - d. Piano economico finanziario pluriennale sulla base delle previsioni di piano di ambito;
 - e. Assistenza alla redazione del contratto di servizio per quanto di competenza;
 - f. clausole fideiussorie.

FASE 2: PROCEDURE PROPEDEUTICHE ALL'AFFIDAMENTO

5. Assistenza nell'allestimento della Data Room:
 - a. assistenza all'elaborazione delle risposte agli eventuali quesiti dei soggetti interessati alle procedure di affidamento;

- b. assistenza nella preparazione della documentazione per la data-room;
6. Supporto, per quanto di competenza, in tutte le fasi della procedura di affidamento fino alla sottoscrizione del contratto di servizio e dei contratti di subentro.

Le attività sopra elencate saranno eseguite dall'aggiudicatario per ognuno dei due territori interessati dalle procedure di affidamento e potranno avere tempistiche diverse tra loro e da quanto indicato nel seguente art. 3 solo nel caso vi siano ridefinizioni dei termini di consegna comunicate da ATERSIR.

Referente interno per garantire i necessari supporti di conoscenza e la coerenza con l'intero progetto è l'Ing. Stefano Rubboli cui il Fornitore dovrà rapportarsi per l'espletamento dell'incarico.

Art. 2 – Valore della fornitura

Per lo svolgimento del suddetto incarico verrà riconosciuto un compenso complessivo di € 63.665,00 al netto di IVA, comprensivo di qualsiasi onere e spesa connessi allo svolgimento dell'incarico. I prezzi di assegnazione si intendono fissi ed invariabili per l'intera durata della fornitura; il corrispettivo contrattuale dovuto è determinato sulla base dell'Offerta economica del Professionista.

Tale importo è composto da:

- € 28.087,50 per le prestazioni meglio descritte al precedente art. 1 – fase 1 relativamente alla procedura di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il territorio provinciale di Ravenna;
- € 9.362,50 per le prestazioni meglio descritte al precedente art. 1 – fase 2 relativamente alla procedura di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il territorio provinciale di Ravenna;
- € 19.661,25 per le prestazioni meglio descritte al precedente art. 1– fase 1 relativamente alla procedura di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il territorio provinciale di Parma;
- € 6.553,75 per le prestazioni meglio descritte al precedente art. 1 – fase 2 relativamente alla procedura di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il territorio provinciale di Parma;

Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente alla Società e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori, non possono vantare alcun diritto nei confronti di ATERSIR.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti alla Ditta dall'esecuzione della Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dalla Società in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea.

Il fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Art. 3 – Termini di esecuzione

L'appalto avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione di cui all'art 304 del DPR 207/2010 e la durata è stimata in tredici mesi complessivi, benché legata comunque ai tempi di espletamento delle procedure di affidamento al nuovo affidatario del servizio.

Le attività potranno avere tempistiche diverse tra i due territori e da quanto indicato nel seguente comma 4 solo nel caso vi siano ridefinizioni dei termini di consegna comunicate da ATERSIR, in tal caso si procederà con verbali di avvio dell'esecuzione diversi, uno per ciascun territorio. L'appalto dovrà osservare le scadenze indicate nel seguito:

- a) FASE 1, attività da 1, 2, 3: entro 40 giorni dall'avvio della prestazione (verbale di cui all'art. 304 del DPR 207/2010) dovrà essere predisposto un documento di sintesi in merito all'individuazione e alla valutazione dei beni strumentali al servizio, oggetto di trasferimento.
- b) FASE 1, attività 4: entro 90 giorni dall'avvio della prestazione (verbale di cui all'art. 304 del DPR 207/2010) dovrà essere predisposta la documentazione prevista da sottoporre, previa verifica positiva della Direzione di ATERSIR, all'approvazione del Consiglio d'Ambito, dopo consultazione con il Consiglio Locale interessato.
- c) FASE 2: le attività inerenti la Fase 2 saranno subordinate all'approvazione dei documenti utili all'affidamento da parte dell'Agenzia e delle scelte in merito ai futuri affidamenti. La stazione appaltante stima in tredici mesi il tempo necessario a vedere ultimata la Fase 2.

ATERSIR si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del contratto, l'aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto.

Entro 45 giorni dal termine dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ATERSIR verificherà che il Fornitore abbia regolarmente e completamente eseguito le prestazioni contrattuali ed a tal fine redigerà il certificato di conformità, ai sensi dell'art. 312 e seguenti del d.P.R. 207/2010.

Art. 4 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

Sono a carico della Società, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della fornitura, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

La ditta garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate all'Offerta Tecnica, ove migliorativa per l'Agenzia. In ogni caso, la Ditta si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla validità del contratto.

13

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla validità del contratto, restano ad esclusivo carico della Società, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo ogni relativa alea.

La Società si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali e/o i terreni di ATERSIR debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; le modalità ed i tempi debbono comunque essere sempre concordati con ATERSIR stessa. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione contrattuale, i locali di ATERSIR continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal proprio personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto e senza ostacolare il pubblico transito.

La Società rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da ATERSIR e/o da terzi autorizzati.

La società si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali di ATERSIR nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

La Società si obbliga a consentire all'Agenzia, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Il materiale andrà consegnato alla stazione appaltante in copia cartacea e su supporto magnetico in formato editabile.

Il soggetto affidatario dovrà garantire, oltre alla disponibilità per tutte le riunioni di coordinamento che fossero ritenute necessarie dall'ente appaltante, la presenza di suo personale presso gli uffici di ATERSIR per 480 ore da assicurare in 13 mesi dal momento di avvio della prestazione.

Art. 5 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

La Società affidataria si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Capitolato, a:

- a) Impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione della fornitura secondo quanto specificato nel Capitolato;
- b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- c) nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte dall'Agenzia;

43

- d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto.

Art. 6 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

La Ditta affidataria si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

La Società si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

La Società si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano la Ditta anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

La Società si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e 8 della L. 136/2010 e s.m., la Ditta fornitrice si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Fornitore si obbliga a comunicare, entro sette giorni dalla data del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

L'esecuzione delle transazioni, relative al presente contratto, eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento o di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.

Il Fornitore, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. La mancata apposizione della clausola costituisce causa di risoluzione del contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Il CIG è 5880239EB7

Art. 7- DUVRI

Oggetto prevalente del contratto è l'esecuzione di servizi di natura intellettuale da svolgersi presso sedi o uffici della Ditta affidataria o comunque diverse dalle sedi di ATERSIR e per tutta

13

questa parte, visto l'art 26 comma 3 bis del Dlgs 81/2008, non è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.).

In virtù di quanto previsto al comma 11 del precedente art. 4 (presenza di personale della Società presso le sedi ATERSIR), ai fini della gestione della sicurezza, in considerazione della natura del servizio professionale reso, ogni obbligo si ritiene assolto dando, in sede di prima riunione di avvio della prestazione, un'adeguata informativa su quelle che sono le procedure di emergenza dell'Ente e mostrando le vie di esodo, come da piano di emergenza interno della struttura presso cui il soggetto opererà.

Per il presente appalto non sono pertanto individuati costi per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Art. 8 - Cauzione definitiva

A garanzia degli obblighi assunti con il contratto, la Società affidataria costituisce una cauzione definitiva pari al 10% del valore del contratto. Per le imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità secondo le norme ISO 9000 l'importo della garanzia è ridotto del 50%.

La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del contratto.

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che ATERSIR, fermo restando quanto previsto nell'articolo "Penali", ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.

La garanzia opera sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti di ATERSIR verso la Società, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

La cauzione può essere progressivamente svincolata sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75%.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la Ditta deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte di ATERSIR.

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

La cauzione potrà essere prodotta sotto forma di polizza fideiussoria di pari valore da costituirsi ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs 163/2006.

Art. 9 - Penali

Per ogni giorno di mancato svolgimento, ritardo o insoddisfacente esecuzione di una o più delle attività previste, ad insindacabile giudizio dell'Agenzia verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'importo complessivo della fornitura.

13

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali vengono contestati per iscritto alla Società affidataria dall'ATERSIR contraente; la Società deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dal ricevimento della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio di ATERSIR, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate alla Società le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

ATERSIR potrà applicare alla Ditta penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% del valore complessivo della Fornitura.

ATERSIR potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, con quanto dovuto alla Società affidataria a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dei servizi resi, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui all'art. 9, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso la Ditta fornitrice dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 10 - Fatturazione e pagamenti

I pagamenti del corrispettivo previsto per ciascuno dei due territori verranno effettuati previa presentazione di regolare fattura con le seguenti modalità:

- Una prima quota, pari al 40% dell'importo della fase 1 di cui art. 2, verrà erogata a conclusione delle attività di cui ai punti 1, 2 e 3 della fase 1 del precedente art. 4;
- Una seconda quota, pari al 60% dell'importo della fase 1 di cui art. 2, verrà erogata a conclusione delle attività di cui al punto 4 della fase 1 del precedente art. 4;
- Una terza quota, a saldo dell'importo contrattuale a conclusione delle attività di cui alla fase 2 del precedente art 4 e comunque al termine delle procedure di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti nei due territori

Le fatture dovranno:

- riportare il numero d'ordine
- riportare il CIG
- essere intestate e recapitate ad ATERSIR Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, Viale Aldo Moro, 64, 40127 Bologna, Partita IVA e C.F.: 91342750378;
- essere recapitate all'indirizzo di posta elettronica certificata: dgatersir@pec.atersir.emr.it
- specificare le coordinate bancarie e il nr. di c/c bancario di appoggio dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il mancato rispetto delle condizioni soprariportate sospende i termini di pagamento.

Per i pagamenti, ATERSIR si riserva di verificare, entro trenta giorni dalla conclusione della prestazione o dello step di prestazione così come sopra individuato, la regolarità della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni contrattualmente previste (termine di verifica della regolarità delle prestazioni).

I pagamenti saranno effettuati entro trenta giorni dal termine sopra riportato o – se successiva – dalla data di ricevimento delle fatture.

B

Il saldo finale delle prestazioni sarà effettuato entro trenta giorni dalla data del verbale di attestazione di regolare esecuzione o – se successiva – dalla data di ricevimento della fattura.

In caso di ritardo, il saggio degli interessi decorrenti dalla data di scadenza del termine di pagamento come sopra individuato, sarà riconosciuto nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002, salvo diverso accordo con l'aggiudicatario.

Per i fini di cui all'art. 1194 C.C. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorché in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.

Per i pagamenti di importo superiore ad euro 10.000,00, ATERSIR procederà alle verifiche previste dal d.m. n. 40/2008.

Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c.

La Società affidataria, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni circa le proprie coordinate bancarie; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge; la Società non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, la Ditta può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Fornitura. Qualora la Società si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, da parte dell'Agenzia.

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dalla Ditta fornitrice nei confronti di ATERSIR a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto ed alle condizioni di cui all'art. 117 del D. Lgs. 163/2006. In ogni caso è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per ATERSIR di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali.

Art. 11 - Trasparenza

La Società affidataria espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente prestazione;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Fornitura stessa;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Fornitura rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
- d) dichiara di non aver svolto negli ultimi 12 mesi alcun tipo di incarico e/o servizio nei confronti delle imprese che hanno gestito il servizio di gestione dei rifiuti urbani nel territorio di Ravenna e Parma e di impegnarsi a non svolgere alcuna attività di consulenza per le società/operatori economici che parteciperanno alla procedura di ricerca del nuovo gestore.

13

Nel caso di contratti presso aziende che si connotino come multi-utility, tale clausola varrà unicamente per i contratti stipulati con il settore ambiente/servizi ambientali.

Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero la Ditta non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Fornitura, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 12 - Riservatezza

La Ditta fornitrice ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Fornitura.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Fornitura.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

La Società affidataria è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

La Società può citare i termini essenziali della Fornitura nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Professionista stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

La Società si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Art. 13 - Risoluzione

A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura, ATERSIR potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Ditta fornitrice con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato.

In ogni caso ATERSIR può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Ditta con raccomandata a/r, il contratto nei seguenti casi:

- a) reiterati e gravi inadempimenti imputabili alla Società, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- b) qualora la Società abbia accumulato penali per un importo pari o superiore alla misura percentuale massima del 10 % di cui al precedente art. 10;

- c) nel caso di reiterate sospensioni e/o rallentamenti nell'esecuzione delle attività affidate non dipendenti da cause di forza maggiore;
- d) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal legale rappresentante nel corso della procedura di gara;
- e) violazione delle norme in materia di subappalto, cessione del contratto e dei crediti;
- f) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva" ;
- g) mancata copertura dei rischi durante la vigenza contrattuale, ai sensi dell' articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
- h) in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- i) in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva della Società affidataria negativo per 2 (due) volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, D.P.R. n. 207/2010;
- j) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.

In tutti i predetti casi di risoluzione l'Agenzia ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Art. 14 – Recesso

L'Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Società affidataria con lettera raccomandata a/r.

L'Agenzia ha diritto, altresì di recedere per sopravvenienza, durante l'esecuzione del contratto, di una convenzione stipulata da Consip spa a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle del contratto stipulato, ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.l n. 95/2012,

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro la Ditta fornitrice un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della Ditta;
- b) qualora la Società affidataria perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dalla lettera d'invito e/o dal Bando dal Disciplinare di gara relativi alla procedura in oggetto;
- c) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Direttore tecnico della Società siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede

B

pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per ATERSIR.

In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.

Art. 15 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Il Società affidataria assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto della Società stessa quanto di ATERSIR e/o di terzi, in virtù della Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Il Fornitore, tiene indenne ATERSIR, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare ad ATERSIR, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Fornitura.

Art. 16 - Divieto di cessione di contratto e di credito

E' fatto assoluto divieto alla Società di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.

E' fatto assoluto divieto alla Società di cedere a terzi i crediti della fornitura, salvo quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.

Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, ATERSIR ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 17 - Codice di comportamento

Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del DPR 16 aprile 2013 n.62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", le pubbliche amministrazioni estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel suddetto codice ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore dell'amministrazione.

Pertanto la Ditta affidataria è tenuta ad osservare, per quanto compatibili con la tipologia del contratto, le disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013 pubblicato sul sito istituzionale di Atersir / sezione amministrazione trasparente.

In caso di violazione delle disposizioni di cui al DPR 62/2013 ATERSIR si riserva di risolvere anticipatamente il presente contratto nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

Art. 18 - Foro competente

La definizione delle controversie in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Fornitura nonché in ogni caso e comunque relative ai rapporti tra il Professionista e l'Agenzia è inderogabilmente devoluta al Foro di Bologna.

Qualora la controversia dovesse insorgere durante l'esecuzione della Fornitura, il Professionista sarà comunque tenuto a proseguire, senza ritardi o sospensioni, nell'esecuzione della stessa; in caso di inadempimento a tale obbligo si applica quanto previsto all'articolo "Risoluzione".

Art. 19 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

Con il perfezionamento del rapporto contrattuale della presente Fornitura, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Fornitura medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.

I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ssgg. Del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 20 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Il contratto relativo al servizio in argomento viene perfezionato nella forma della scrittura privata.

Sono a carico del Professionista tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico ad ATERSIR per legge (IVA ed eventuali oneri previdenziali).

